

## Verbale di Accordo

Il giorno 7 dicembre 2010, in Brescia

**Tra**

▪ BANCO DI BRESCIA SPA, d'ora in poi, per brevità denominata solo "BBS"

e

la Delegazione sindacale aziendale di:

FALCRI

d'ora in poi denominata "OO.SS."

### Si premette che

1. La Banca ha deliberato di dare corso ad un intervento di evoluzione dell'attuale Modello Distributivo, da realizzarsi in data non anteriore al 1 gennaio 2011;
2. la nuova articolazione del Modello Distributivo ha tra le sue principali finalità il rafforzamento del presidio territoriale ed il miglioramento dell'efficacia commerciale e dell'efficienza operativa delle Filiali, specie di piccola dimensione, mantenendo la struttura divisionalizzata dei tre Mercati (Retail, Corporate e Private);
3. tale evoluzione del Modello Distributivo rappresenta uno stadio di sviluppo del Modello attuale e introduce nuovi processi organizzativi di Rete atti a favorire e consolidare il radicamento territoriale della Banca. L'intervento prevede, in particolare, l'introduzione di un livello di coordinamento tra le Filiali Retail, con una Filiale Capofila che può coordinare una o più Filiali Aggregate;
4. in data 22 ottobre 2010 la Banca ha fornito alle OO.SS. l'informativa relativa a quanto indicato nei punti che precedono, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, dando avvio alla relativa procedura;
5. su richiesta delle OO.SS. si è dato corso ai confronti previsti dalla procedura sopra indicata, e i relativi incontri fra la Delegazione delle Aziende e quella delle OO.SS. si sono succeduti a far data dal 11 novembre 2010 sino a quella del presente Accordo;
6. le Parti – nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine sia agli indirizzi ed alle modalità della manovra illustrata nell'informativa di cui al precedente punto 4, sia alle misure economiche, giuridiche e sociali previste nei confronti del personale – convengono, con il presente accordo, di applicare la seguente disciplina economico – normativa;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### Art. 1

Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

#### Art. 2

##### Mobilità territoriale e professionale

1. Con riferimento alla manovra cui il presente Accordo si riferisce, la Banca conferma le logiche di contenimento dei processi di mobilità oggetto del presente articolo, impegnandosi a ricercare soluzioni che consentano, per quanto possibile, di limitare la mobilità territoriale, tenendo in considerazione le particolari situazioni personali e familiari dei dipendenti interessati.

2. Al riguardo, si provvederà – relativamente alle posizioni interessate dagli interventi previsti dall’Accordo in esame e con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente nella Banca – a:
- ricercare, nell’attribuzione di nuovi compiti e mansioni consono e congruenti con le specifiche qualifiche, esperienze, potenzialità ed attitudini del personale in questione, tenendo conto anche delle relative aspirazioni, soluzioni che consentano l’individuazione, ove possibile, di attività idonee a valorizzare le peculiari conoscenze e/o competenze professionali;
  - contenere il disagio delle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro del personale conseguenti alla riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale, per trasformare i cambiamenti in opportunità di crescita e di valorizzazione delle professionalità;
  - avviare colloqui gestionali con il personale interessato da percorsi di riqualificazione professionale, anche al fine di valutarne competenze, attitudini e aspettative per l’individuazione delle più idonee opportunità di ricollocazione.

\*\*\*\*

In caso di assegnazione ad un nuovo ruolo che comporti l’interruzione dei percorsi inquadramentali previsti dall’Accordo 28 luglio 2008, saranno riconosciuti gli avanzamenti – economici o di carriera – in corso di maturazione nei 6 mesi successivi alla medesima data del passaggio.

### **Art. 3**

#### **Sicurezza**

1. Presso le dipendenze con organico fino a 2 risorse, la Banca si impegna ad adottare idonei presidi di sicurezza fisica, quali i dispositivi c.d. “antimalore” entro il 30 settembre 2011 compatibilmente con i tempi tecnici di realizzazione.

### **Art. 4**

#### **Formazione**

1. Nell’ottica di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente nella Banca, verrà data particolare rilevanza ai processi di formazione per tutto il personale interessato dall’operazione cui il presente accordo si riferisce.
2. Il piano di riqualificazione e formazione si articolerà secondo i seguenti criteri guida:
  - definizione di percorsi specifici di formazione professionale per ciascuno dei ruoli in cui è previsto il nuovo inserimento, ovvero dedicati alla riconversione di personale specializzato;
  - modularità di ciascun percorso per rendere flessibile la fruizione dei singoli corsi in base alle professionalità di partenza e alle competenze già possedute dai partecipanti;
  - programmazione di interventi di formazione tecnica e formazione comportamentale per facilitare il raggiungimento dell’autonomia nell’esercizio del ruolo, tenuto anche conto di eventuali specifiche richieste del lavoratore;
  - periodi di affiancamento operativo da realizzare tra un modulo e l’altro per consolidare le conoscenze acquisite in aula;
  - l’eventuale partecipazione a seminari, corsi di aggiornamento e di specializzazione, corsi di addestramento professionale organizzati da soggetti terzi e al di fuori delle sedi aziendali preposte.
3. Gli interventi formativi si collocano nell’ambito del processo di evoluzione del modello distributivo e rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, comunitari e contrattuali.
4. Le parti si danno atto che sono state regolarmente espletate le procedure contrattuali previste per la valutazione congiunta dei processi di riorganizzazione nell’ambito della manovra cui il presente accordo si riferisce e dichiarano che i programmi formativi sono funzionali alla realizzazione degli specifici obiettivi di sviluppo delle competenze, riconversione e riqualificazione professionale del Personale della Banca.
5. Le Parti dichiarano pertanto che ricorrono tutti i requisiti e i presupposti necessari affinché l’azienda presenti, in forza dell’Accordo odierno, istanza di accesso ai finanziamenti di cui ai bandi del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) – Fondo Paritetico Nazionale per la Formazione Continua nei Settori del Credito e delle Assicurazioni, nonché di cui all’art. 5, primo comma, lettera a) punto 1) del D.M. n. 158/2000 dei programmi formativi per il personale coinvolto nell’intervento di cui trattasi, ferme restando le prerogative della Commissione paritetica sulla formazione.

**Art. 5**  
**Inquadramenti**

Per le figure professionali sotto indicate, vengono previsti i seguenti inquadramenti:

**Assistant Private:**

- 3<sup>a</sup> Area Professionale, 2<sup>a</sup> livello retributivo dopo 2 anni dall'adibizione;
- 3<sup>a</sup> Area Professionale, 3<sup>a</sup> livello retributivo dopo altri 2 anni dall'adibizione;
- 3<sup>a</sup> Area Professionale, 4<sup>a</sup> livello retributivo dopo altri 4 anni dall'adibizione.

**Sviluppatore Small Business – Hunter**

- 3<sup>a</sup> Area Professionale, 3<sup>a</sup> livello retributivo dall'adibizione;
- 3<sup>a</sup> Area Professionale, 4<sup>a</sup> livello retributivo dopo altri 5 anni dall'adibizione;
- Ad Personam di importo pari alla metà dell'aumento retributivo per il passaggio dalla 3<sup>a</sup> Area Professionale, 4<sup>a</sup> livello retributivo al primo livello dei Quadri Direttivi dopo altri 3 anni;
- Quadro Direttivo di 1<sup>a</sup> livello dopo altri 3 anni.

\*\*\*\*

Ai fini della maturazione degli inquadramenti di cui al presente articolo sarà considerata l'anzianità maturata nella posizione di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2009 – data di decorrenza del sistema di percorsi inquadramentali di cui all'Accordo 28 luglio 2008 – ovvero dal momento dell'adibizione al ruolo se successiva a tale data.

**Art. 6**  
**Commissione paritetica**

Le Parti convengono di costituire una Commissione paritetica per la verifica dello stato di avanzamento delle fasi di realizzazione dell'evoluzione del modello distributivo, anche con la finalità di monitorare l'applicazione del presente Accordo e di verificare modifiche significative dei profili professionali conseguenti alla piena e completa attuazione del modello filiale capofila – filiale aggregata ed assumere, al riguardo, le eventuali opportune determinazioni.

La Commissione si riunirà, su richiesta anche di una sola delle Parti, entro 10 giorni dalla richiesta stessa, con frequenza almeno semestrale e sarà costituita da due membri appartenenti a ciascuna Organizzazione Sindacale.

Letto, confermato e sottoscritto.

---

*BBS Spa*

---

FALCRI